

## **La disciplina AIA alla luce del D. Lgs. 46/2014: commento alle Linee di Indirizzo emanate dal MATTM il 27/10/2014**

*di Nazzareno Santilli*

### **Premessa**

Con l'emanazione del D.Lgs. 46/2014, di recepimento integrale della Direttiva 75/2010/UE, sono state introdotte diverse modifiche al Titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, che regola la materia dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

L'importanza e l'estensione di tali modifiche hanno comportato una serie di dubbi interpretativi da parte dei diversi soggetti coinvolti nell'attuazione della norma, a partire dalle diverse Autorità Competenti, statali e regionali, agli Enti di Controllo sino ai gestori degli impianti soggetti alla disciplina.

L'esperienza dell'applicazione della normativa IPPC in Italia, con l'introduzione dell'AIA a partire dal D.Lgs. 59/2005 in poi, ha inoltre dato evidenza del rischio di una disuniforme applicazione a livello nazionale della disciplina stessa, con l'esigenza di una modalità di coordinamento nella sua implementazione operativa. Tale esigenza è stata in parte recepita nella norma, e in particolare nel modificato articolo 29-quinquies del decreto legislativo 152/2006, che ha introdotto uno specifico "Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale" al quale partecipano rappresentanti di ogni regione e provincia autonoma e dell'Unione delle province italiane (UPI).

In questi due anni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 46/2014 sono stati emanati tre documenti di indirizzo del Ministero dell'Ambiente sulle modalità applicative della disciplina, scaturiti anche dal lavoro del tale Coordinamento nazionale, e aventi come scopo l'incremento dell'omogeneità applicativa della disciplina a livello nazionale e la risoluzione di alcuni dubbi interpretativi.

In particolare, sono state emanate, le *"Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46"* (circolare 22295-GAB del 27/10/2014); successivamente sono stati emanati con circolare 12422-GAB in data 17/06/2015 gli *"Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal*

decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46”; infine, il 14/11/2016, con provvedimento 27569, sono stati emanati i “*Criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46*”.

Tali documenti sono consultabili e scaricabili dal sito del MATTM all'indirizzo <http://aia.minambiente.it/Documentazione.aspx>.

Scopo di questo lavoro è un esame delle Linee di Indirizzo emanate con la circolare 22295-GAB del 27/10/2014 fornendo dei brevi spunti di riflessione di natura tecnica sui temi trattati, organizzati per comodità di lettura in analogia alla numerazione della circolare.

### **Destinatari delle linee di indirizzo**

La circolare è indirizzata sia alle Autorità Competenti al rilascio dell'AIA che all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, titolare dei controlli per gli impianti in possesso di AIA statale, con diverso livello di cogenza. Infatti, nella parte introduttiva delle Linee di indirizzo viene specificato che esse hanno valore di “*direttiva per la corretta applicazione della norma*” per gli uffici Ministeriali e per l'ISPRA.

Tale livello di cogenza non appare applicarsi alle Autorità Competenti al rilascio dell'AIA di livello regionale. Tale differenziazione costituisce un punto di criticità rispetto all'obiettivo dell'incremento dell'uniformità di applicazione della norma.

Peraltro, si noti come, sempre nella parte introduttiva, si faccia esplicito riferimento agli approfondimenti svolti dal citato Coordinamento nazionale. Sarebbe pertanto logico supporre che gli esiti di tali approfondimenti, prodotti con il contributo anche delle Autorità Competenti di livello regionale e confluite nelle linee di indirizzo emanate, possano costituire riferimento applicabile anche per gli impianti soggetti ad AIA regionale, in particolar modo per gli aspetti di chiarimento tecnico dei vari dubbi interpretativi.

### **1. Definizione di sito**

Nella circolare viene ribadita la definizione di sito mutuata dall'art. 2, punto t) del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 761/2001 del 19 marzo 2001

(EMAS)<sup>1</sup>. Da notare in particolare la puntualizzazione della definizione ad una “*zona geografica precisa*”.

Per meglio comprendere la rilevanza della questione, vale la pena qui ricordare gli altri riferimenti normativi nazionali e comunitari per il concetto di sito che appaiono applicabili in ambito AIA.

Il concetto di sito, affrontato in diverse parti della normativa ambientale, è di particolare importanza in ambito AIA, in particolar modo nella fase di rilascio dell'autorizzazione. Appare infatti evidente come la definizione puntuale del sito industriale oggetto dell'autorizzazione sia propedeutica alla definizione delle prescrizioni e dei valori limite dell'autorizzazione stessa, in particolar modo in presenza di più impianti coesedati e interconnessi.

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. al punto o-bis dell'art. 5 (definizioni)<sup>2</sup> pone la localizzazione nello stesso sito come condizione necessaria per poter concedere una sola autorizzazione per due impianti.

Sempre nel D. Lgs. 152/06, viene fornita una definizione di sito al comma 1 dell'art. 240 per il danno ambientale<sup>3</sup>, che quindi non risulterebbe immediatamente applicabile in ambito AIA, che ribadisce un elemento importante visto in precedenza, ossia che esso debba consistere di una area “geograficamente definita e determinata”. Tale sottolineatura, apparentemente ovvia, acquista la sua importanza in quei siti industriali caratterizzati dalla presenza di molti impianti e gestori, anche significativamente distanti

---

<sup>1</sup> Art. 2, punto t) del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 761/2001 del 19 marzo 2001 (EMAS) - sito: tutto il terreno, in una zona geografica precisa, sotto il controllo gestionale di un'organizzazione che comprende attività, prodotti e servizi. Esso include qualsiasi infrastruttura, impianto e materiali;

<sup>2</sup> Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. al punto o-bis dell'art. 5 - autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto rientrante fra quelli di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al titolo III bis del presente decreto ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c). Un'autorizzazione integrata ambientale può valere per uno o più impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;

<sup>3</sup> Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. al comma 1 dell'art. 240 - Ai fini dell'applicazione del presente titolo, si definiscono: a) sito: l'area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti;

geograficamente fra di loro, spesso frutto di una serie di frazionamenti aziendali o di acquisizioni societarie succedutisi negli anni.

Per quanto riguarda la normativa europea, la Direttiva 2010/75/UE Del Parlamento Europeo E Del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) affronta al punto 3 dell'art. 3 la definizione di installazione (il termine usato nella norma europea per identificare l'impianto industriale oggetto di autorizzazione)<sup>4</sup>.

In questo caso la definizione appare ancora più esplicativa specificando che l'installazione è costituita dalle unità tecniche localizzate "presso lo stesso luogo", dando quindi una precisa connotazione geografica al concetto di sito visto nella norma nazionale.

## **2. Definizione del concetto di attività connessa**

Uno degli aspetti controversi dell'applicazione dell'AIA in Italia è legato alla presenza di poli industriali nati in passato come realtà integrate, frequentemente con un solo soggetto gestore che, nel corso degli anni, a seguito di mai interrotte attività di scorporo, vendita, chiusure, ri-accorpamenti e via discorrendo, rappresentano oggi una sorta di "spezzatino" produttivo. Non sono pochi i casi di siti industriali dove impianti, o parti di impianti, produttivi, sia pur indissolubilmente interconnessi tra loro, sono gestiti da soggetti giuridici diversi. Un'ulteriore complicazione di tale situazione è il caso, non infrequente, nel quale alcune di tali attività ricadano anche al di fuori del campo di applicazione dell'AIA.

Elemento fondamentale in questi casi per il rilascio dell'autorizzazione è l'applicazione del concetto di "attività connessa", per il quale le linee in oggetto forniscono degli elementi di valutazione specifica delle condizioni ritenute necessarie per l'applicazione.

Innanzitutto viene indicato un criterio geografico, ossia la necessità che l'attività connessa sia svolta nello stesso sito dell'attività IPPC. Per l'importanza del concetto di sito si rimanda a quanto esposto nel paragrafo precedente.

Viene quindi specificato un requisito di tipo tecnico che appare di particolare rilevanza, ossia la necessità che le "... *modalità di svolgimento hanno qualche implicazione tecnica con le modalità di svolgimento dell'attività IPPC ...*", che tuttavia appare piuttosto generico

---

<sup>4</sup> Direttiva 2010/75/UE punto 3 dell'art. 3 - «installazione», l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I o nell'allegato VII, parte I, e qualsiasi altra attività accessoria presso lo stesso luogo, che sono tecnicamente connesse con le attività elencate nei suddetti allegati e possono influire sulle emissioni e sull'inquinamento;

e suscettibile di ulteriori interpretazioni sulla natura dell'*implicazione tecnica* (ad es. gli impianti possono essere interdipendenti per materie prime, prodotti, intermedi, servizi essenziali con effetti sull'impatto ambientale). Anche la successiva precisazione "... *in particolare nel caso in cui il loro fuori servizio determina direttamente o indirettamente problemi all'esercizio dell'attività IPPC ...*", conserva ancora un certo grado di genericità, non essendo specificata la natura di tali problemi, se siano ad esempio problemi di gestione operativa dell'impianto, di impatto ambientale, di sicurezza dell'esercizio o altro.

In chiusura del punto viene specificato un elemento di novità che vale la pena riportare: "... *nel caso in cui sono le modalità di svolgimento dell'attività IPPC ad avere implicazioni tecniche con l'altra (e non viceversa), si riconosce al gestore (o ai gestori) la facoltà di chiedere comunque di considerare il complesso produttivo quale un'unica installazione ...*".

Da una lettura letterale sembrerebbe quindi possibile da parte di diversi gestori chiedere di considerare il complesso produttivo un'unica installazione (ma solo nel caso in cui l'attività IPPC abbia effetti sulle attività esterne non IPPC). Ci sarebbe quindi, su richiesta dei gestori, un solo soggetto titolare dell'autorizzazione o si ipotizza una sorta di AIA cointestata? Resterebbe in tal caso irrisolto il tema dei controlli e della contestazione delle violazioni (si pensi solo a quelle sanzionate in via amministrativa).

Occorre infine ricordare come la norma europea si ponga l'obiettivo di evitare che l'autorizzazione congiunta di più installazioni, sia pure insediate nello stesso luogo, possa costituire un modo per eludere l'applicazione delle BAT<sup>5</sup>, consentendo l'autorizzazione di due installazioni, coinsediate, ma non consentendo di definire prescrizioni tali da avallare la mancata adozione delle relative BAT. Ma nel caso dell'autorizzazione per l'insieme di impianti IPPC e non-IPPC in una sola autorizzazione, le BAT (o meglio i BAT AELs) si applicherebbero solamente all'impianto IPPC? Si pensi ad esempio al caso dell'installazione non-IPPC che possedendo impianti di combustione sotto la soglia IPPC, nel momento in cui l'installazione venisse considerata unica con quella IPPC vedrebbe una potenza complessiva di combustione installata superiore alla soglia e quindi potrebbe ricadere nel campo di applicazione dei BAT-AELs.

---

<sup>5</sup> Direttiva 2010/75/UE punto 2 dell'art. 4 - (obbligo di detenere un'autorizzazione) - Gli Stati membri possono scegliere di far valere un'autorizzazione per due o più installazioni o parti di esse, e gestiti dal medesimo gestore sullo stesso sito. Nel caso in cui riguardi due o più installazioni, l'autorizzazione deve contenere condizioni atte a garantire che ogni installazione sia conforme ai requisiti contenuti nella presente direttiva;

### **3. Applicazione dell'istituto del rinnovo periodico**

Viene disciplinata la varia casistica esistente sul tema del rinnovo periodico dell'autorizzazione (che non è più contemplato dalla norma nazionale).

Viene in particolare ritenuto opportuno che con ulteriori atti (o meglio un "*carteggio tra gestore e autorità competente, anche in forma di lettera circolare*") le singole Autorità Competenti diano indicazioni puntuali ai gestori in merito al rinnovo dell'AIA, in particolare quando nell'autorizzazione siano presenti degli obblighi per il gestore legati a tale rinnovo, al fine di evitare accertamenti di violazioni di prescrizioni AIA.

Dal dettaglio speso nelle linee di indirizzo appare chiaro come tale aspetto sia considerato di particolare rilievo per le Autorità Competenti.

Tale aspetto, all'apparenza di natura unicamente formale, acquista grande rilievo quando si consideri la mole di lavoro necessario in fase istruttoria, sia per il gestore che per la pubblica amministrazione, per il rilascio o per il rinnovo di una autorizzazione integrata ambientale. Appare pertanto opportuna la scelta del legislatore di non vincolare tale procedura di rinnovo ad una mera scadenza temporale ma piuttosto al verificarsi di una serie di condizioni, quali ad esempio la modifica sostanziale del ciclo produttivo o la definizione in sede comunitaria di nuovi BAT AELs, con l'adozione di nuove BAT Conclusions, che introducano nuovi riferimenti tecnici per la definizione delle prescrizioni autorizzative.

### **4. Modalità di gestione dei procedimenti in corso**

Vale quanto detto per i procedimenti di rinnovo, con un piccolo inciso.

La frase che recita "*... le autorità competenti sono invitate al rigoroso rispetto delle procedure previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 ...*", appare pleonastica considerando che le Amministrazioni destinatarie delle Linee Guida sono proprio quelle competenti per il rilascio delle autorizzazioni e che il relativo procedimento amministrativo è regolamentato dalla norma richiamata, il cui rigoroso rispetto costituisce presupposto imprescindibile per assicurare la validità del procedimento stesso.

### **5. Presentazione della relazione di riferimento**

Su questo argomento, che ha già suscitato dubbi e interpretazioni a diversi livelli, vengono forniti alcuni elementi di chiarezza. Un aspetto di sicuro interesse è quello della tipologia di

verifica da parte dell'Autorità Competente, in applicazione dell'articolo 29ter, comma 1, lettera m, del D. Lgs. 152/2006<sup>6</sup>.

Viene infatti precisato nelle linee guida, interpretando tale dettato normativo, che “... *la validazione di tale relazione non costituisce parte integrante dell'AIA, né costituisce un elemento necessario alla chiusura dei procedimenti di rilascio dell'AIA, poiché essa può essere effettuata dall'autorità competente con tempi indipendenti da quelli necessari alla definizione delle condizioni di esercizio dell'impianto ...*”, svincolando quindi i due procedimenti che sono definiti come indipendenti.

Si ritiene utile segnalare che laddove le linee guida citano l'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 29-sexies comma 9-sexies del D.Lgs. 152/06<sup>7</sup>, occorra far riferimento al D.M. Ambiente n°272 del 13/11/2014, recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis del D. Lgs. 152/06<sup>8</sup>, modificato successivamente con il D.M. Ambiente n°141 del 17/07/2015.

---

<sup>6</sup> Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. al comma 1 lettera m) dell'art. 29 ter - se l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, una relazione di riferimento elaborata dal gestore prima della messa in esercizio dell'installazione o prima del primo aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata, per la quale l'istanza costituisce richiesta di validazione. L'autorità competente esamina la relazione disponendo nell'autorizzazione o nell'atto di aggiornamento, ove ritenuto necessario ai fini della sua validazione, ulteriori e specifici approfondimenti.

<sup>7</sup>Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. al comma 9-sexies dell'art. 29-sexies - Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabilite le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), con particolare riguardo alle metodiche di indagine ed alle sostanze pericolose da ricercare con riferimento alle attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda.

<sup>8</sup>Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. al comma 1 lettera v-bis dell'art. 5 - 'relazione di riferimento': informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrino lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata. Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano i requisiti di cui alla presente lettera possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si terrà conto delle linee guida eventualmente emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE;

Si segnala infine che il tema è stato affrontato anche nella successiva circolare del Ministero Ambiente 12422-GAB del 17/06/2015 e nel provvedimento 27569 del 14/11/2016, che saranno oggetto di articoli successivi.

## **6. Soglie delle attività di fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi**

In questo punto delle linee guida viene precisato che, ai fini del confronto con le soglie indicate nel punto 6.4.b, dell'allegato VIII, alla parte seconda del D. Lgs. 152/06, non rilevano le operazioni che non comportano trattamento e trasformazione dei prodotti. Inoltre viene specificato che l'indicazione normativa, che esclude esplicitamente le operazioni di semplice imballo, va intesa come esemplificativa, e che pertanto risulteranno non rilevanti anche altre operazioni che non comportano trattamento e trasformazione, quali ad esempio lo stoccaggio per maturazione di prodotti alimentari. Il tema appare di sicuro interesse ai fini del corretto inquadramento autorizzativo delle attività produttive del settore alimentare.

Sembra inusuale la precisazione rispetto alla norma (che rispecchia puntualmente quella europea) attribuendo una caratteristica di esemplificazione ed estendendo il concetto normativo ad altre tipologie di attività senza una loro indicazione puntuale. Poiché si sta trattando di una classe di impianti soggetti ad AIA di competenza Regionale occorre rilevare un possibile rischio, in assenza di approcci uniformi a livello nazionale, di soluzioni interpretative differenziate a livello locale.

Il tema è stato affrontato anche nella successiva circolare 12422-GAB del 17/06/2015, che sarà oggetto di un articolo successivo.

## **7. Chiarimenti in merito alla nozione di pollame**

Viene richiamata la sentenza della Corte di Giustizia UE del 22 gennaio 2009 sulla Causa C-473/07 al fine della corretta definizione della nozione di «pollame» che figura al punto 6.6, lett. a), dell'allegato VIII, alla parte seconda del D. Lgs. 152/06<sup>9</sup>, includendo nelle specie tutti i volatili da allevamento.

---

<sup>9</sup> Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. punto 6.6, lett. a), dell'allegato VIII, alla parte seconda - Allevamento intensivo di pollame o di suini: a) con più di 40000 posti pollame; b) con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg); o c) con più di 750 posti scrofe.

Anche in questo caso si ritiene opportuno il chiarimento ai fini del corretto inquadramento autorizzativo delle attività produttive degli allevamenti di bestiame.

## **8. Chiarimenti in merito alla nozione di frantumatori di rifiuti metallici**

I chiarimenti offerti riguardano la definizione di «frantumatori» che figura al punto 5.3. lettere a.5<sup>10</sup> e b.4<sup>11</sup>, dell'allegato VIII, alla parte seconda del D. Lgs. 152/06.

A tale proposito l'indicazione delle Linee di indirizzo è di far riferimento alla definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m, del D.Lgs. 209/2003<sup>12</sup>.

Il frantumatore va pertanto inteso come “... *dispositivo che determina con azione meccanica la riduzione in pezzi e frammenti di un rifiuto costituito da un oggetto metallico, allo scopo di ottenere residui di metallo riciclabili ...*”.

Pertanto la classificazione dell'apparecchiatura viene definita sulla base del **materiale trattato** (*rifiuto costituito da un oggetto metallico*) **dell'operazione di trasformazione effettuata** (*determina con azione meccanica la riduzione in pezzi e frammenti*) e **dello scopo dell'operazione** (*allo scopo di ottenere residui di metallo riciclabili*).

Non appare chiaro se in assenza di una di tali condizioni sia sempre applicabile la definizione di “frantumatore di rifiuti metallici”, in particolare nel caso di sussistenza dei due primi elementi (materiale trattato e operazione di trasformazione effettuata) e di unica destinazione del rifiuto frantumato allo smaltimento.

---

<sup>10</sup> Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. punto 5.3, lett. a), dell'allegato VIII, alla parte seconda - Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza: 1) trattamento biologico; 2) trattamento fisico-chimico; 3) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento; 4) trattamento di scorie e ceneri; 5) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.

<sup>11</sup> Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. punto 5.3, lett. b), dell'allegato VIII, alla parte seconda - b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza: 1) trattamento biologico; 2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento; 3) trattamento di scorie e ceneri; 4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.

<sup>12</sup> Decreto Legislativo 209/2003 art.3 comma 1 lettera m) -"frantumatore", un dispositivo impiegato per ridurre in pezzi e in frammenti il veicolo già sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza e di demolizione, allo scopo di ottenere residui di metallo riciclabili.

Anche in questo caso il tema, con riferimento alle attività di autodemolizione, è stato affrontato nella successiva circolare 12422-GAB del 17/06/2015, che sarà oggetto di un articolo successivo.

## **9. Oggetto dei controlli**

In questo punto della circolare è stato chiarito un aspetto di dubbia interpretazione della norma, laddove l'articolo 29-sexies, comma 6-ter, del D. Lgs. 152/06<sup>13</sup>, impegna a effettuare nel corso delle ispezioni "l'esame di tutta la gamma degli effetti ambientali indotti dalle installazioni".

Una lettura letterale di tale norma potrebbe portare ad estendere l'ambito delle ispezioni regolamentate dall'art. 29-sexies stesso.

Le Linee di indirizzo intervengono specificando che "... *Compito dell'ente di controllo è quello di effettuare gli accertamenti nei limiti di quanto espressamente programmato nell'AIA, limitando gli eventuali approfondimenti istruttori alle sole modalità applicative del Piano di monitoraggio e controllo ...*".

Tale posizione viene giustificata in base all'assunto che i vari effetti ambientali del funzionamento dell'impianto siano stati già valutati nell'ambito dell'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione, avendo come esito la definizione delle prescrizioni autorizzative. L'interpretazione è coerente con quanto prescritto dal Titolo III bis del D.Lgs. 152/2006 relativamente ai contenuti dell'istanza e alle attività istruttorie per il rilascio dell'AIA e risulta oltremodo opportuna al fine di garantire la necessaria efficacia ed efficienza delle attività ispettive. Tale approccio rispecchia, peraltro, la prassi operativa già attuata nella maggioranza dei casi in sede nazionale prima del D.Lgs. 46/2014.

Un altro elemento di interesse della circolare è quello dell'identificazione della conclusione di una visita ispettiva, a partire dalla quale data debbano decorrere i

---

<sup>13</sup>Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. art. 29-sexies comma 6-ter - Nell'ambito dei controlli di cui al comma 6 e' espressamente prevista un'attività ispettiva presso le installazioni svolta con oneri a carico del gestore dall'autorità di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, e che preveda l'esame di tutta la gamma degli effetti ambientali indotti dalle installazioni interessate. Le Regioni possono prevedere il coordinamento delle attività ispettive in materia di autorizzazione integrata ambientale con quelle previste in materia di valutazione di impatto ambientale e in materia di incidenti rilevanti, nel rispetto delle relative normative.

termini previsti dell'articolo 29-decies, comma 5, del D.Lgs. 152/2006<sup>14</sup> per la notifica al gestore degli esiti del controllo stesso. Aspetto che può apparire secondario ma in realtà riveste grande importanza nel caso di attività di controllo ispettivo che si debbano articolare in più giornate, anche non consecutive, in particolar modo quando siano previsti campionamenti delle varie matrici ambientali.

Le Linee di indirizzo specificano a tale riguardo che “... *si farà decorrere dalla data della conclusione dell'ultima visita in loco, dal momento che prima di tale ultima visita gli esiti dell'intero controllo non potrebbero in ogni caso essere disponibili ...*”. Pur apparendo logica la soluzione proposta, la motivazione indicata potrebbe portare a dilatare ulteriormente il termine delle attività ispettive. Infatti, per chi ha avuto esperienza operativa delle attività di controllo AIA con visite ispettive in sito risulta evidente che, nella maggioranza dei casi, gli “*esiti dell'intero controllo*” non saranno in realtà disponibili in occasione dell'ultima visita in loco. Infatti, sia in presenza di attività di campionamento (con le conseguenti attività analitiche di laboratorio) che in presenza di acquisizione di documentazione in sede di ispezione, frequentemente di notevole complessità con la necessità di valutazione successiva, gli “*esiti dell'intero controllo*” saranno disponibili solo successivamente al completamento di tali attività, con un lasso di tempo che dipende da molti fattori, difficilmente quantificabili a priori.

Una soluzione salomonica che potrebbe essere adottata in maniera pragmatica sarebbe quella di prevedere una ulteriore visita presso l'installazione solo a valle della disponibilità degli “*esiti dell'intero controllo*”, con una inevitabile dilatazione temporale, anche di mesi, della conclusione formale della visita in loco.

---

<sup>14</sup>Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. art. 29-decies comma 5 - Al fine di consentire le attività di cui ai commi 3 e 4, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente decreto. A tal fine, almeno dopo ogni visita in loco, il soggetto che effettua gli accertamenti redige una relazione che contiene i pertinenti riscontri in merito alla conformità dell'installazione alle condizioni di autorizzazione e le conclusioni riguardanti eventuali azioni da intraprendere. La relazione è notificata al gestore interessato e all'autorità competente entro due mesi dalla visita in loco ed è resa disponibile al pubblico, conformemente al comma 8, entro quattro mesi dalla visita in loco. Fatto salvo il comma 9, l'autorità competente provvede affinché il gestore, entro un termine ragionevole, adotti tutte le ulteriori misure che ritiene necessarie, tenendo in particolare considerazione quelle proposte nella relazione.

## **10. Sospensione dell'autorizzazione**

In questo caso la Linea di indirizzo deve innanzitutto sanare quello che viene definito come “... *mero errore materiale* ...”, ovvero la nuova formulazione dell'articolo 29-decies, comma 9, lettera b), del D. Lgs. 152/06, dove l'autorità competente “...b) è *inoltre tenuta a disporre la sospensione nel caso in cui l'inosservanza determini situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno; ...*”. Dalla lettura non risulta chiaro a quali “situazioni” la norma si riferisca.

A tale proposito, la Linea di indirizzo precisa che “... *Nell'applicare tale disposizione pare opportuno tenere conto del disposto comunitario, che chiarisce che la sospensione è riferita al caso in cui si manifestino situazioni di immediato pericolo o danno per l'ambiente o per la salute umana, imponendo contestualmente che la sospensione perduri fino al ripristino della conformità ...*”.

Dal punto di vista formale, la Linea di Indirizzo va ad integrare il testo normativo con una interpretazione che, sia pure in sanatoria di un errore materiale, non risulta desumibile dalla norma nazionale, tant'è che la Linea stessa si riferisce al disposto comunitario per la giustificazione della precisazione.

Dal punto di vista tecnico appare di maggiore interesse la definizione della casistica che può condurre alla sospensione dell'autorizzazione. Vengono infatti definite due casistiche principali.

Per la prima casistica (*violazioni alle condizioni dell'AIA reiterate per più di due volte all'anno*) sono state specificate le condizioni perché tale fattispecie sia applicabile: **il periodo temporale** (*come anno di riferimento considerasse i 365 giorni precedenti l'ultimo accertamento*), **natura delle violazioni** (*reiterate ma non immediatamente pericolose*), **criterio di reiterazione** (*reiterazione delle medesime violazioni*) e infine **inclusione delle violazioni continuative** (*pare logico considerare reiterate anche le violazioni continuate*).

Per la seconda casistica (*violazioni che determinano immediato pericolo o danno per l'ambiente o per la salute umana*) la Linea di Indirizzo prosegue, rispondendo ad una esigenza particolarmente sentita da parte delle Autorità Competenti investite della responsabilità della sospensione di una attività industriale, andando a fornire ulteriori elementi volti a circoscriverne la tipologia e le modalità di applicazione della sospensione.

In particolare viene specificata la **durata della sospensione** (*tempi tecnici necessari al superamento dell'inottemperanza, ed essere eventualmente prorogato nel caso di ritardi nell'attuazione dei necessari interventi*), **i controlli da prevedere** (*in esito alla sospensione disposta per tale motivo, sia programmato un controllo aggiuntivo da parte dell'ente di controllo, da effettuare prima del riavvio, previa comunicazione da parte del gestore che dia conto del superamento della criticità*), **le violazioni pertinenti** (*violazioni di esplicite prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, suscettibili di determinare nell'immediato futuro (ulteriori) effetti negativi sull'ambiente, a meno che con la sospensione non si provveda a farle cessare o a rendere impossibile il loro riproporsi a breve*) e **le violazioni non pertinenti** (*Non sono pertanto pertinenti le violazioni di obblighi normativi non esplicitamente richiamati nell'AIA (ad esempio, valori limite di emissione per sostanze non ritenute pertinenti e significative a valle dell'istruttoria e pertanto non fissati nell'AIA), violazioni che di per sé non causano immediati effetti immediati (ad esempio mancata trasmissione di un piano di adeguamento da realizzare negli anni successivi), o i cui effetti sono terminati (ad esempio violazione una tantum di un valore limite di emissione in condizioni di normale esercizio)*).

Vale la pena commentare un aspetto connesso con il tema tecnico del controllo aggiuntivo “*da parte dell'ente di controllo, da effettuare prima del riavvio*”: tale tipo di controllo se potrà essere significativo dal punto di vista dell'ottemperanza in termini di adeguamenti impiantistici e strutturali, in molti casi nulla potrà dire in termini di efficacia degli interventi attuati, che potrà essere verificata solo dopo il riavvio degli impianti e quindi il ripristino dell'assetto emissivo dell'installazione. In tali casi, inevitabilmente, tale controllo aggiuntivo non potrà essere completamente dirimente rispetto all'ottemperanza alle prescrizioni (presumibilmente) abbinate al provvedimento di sospensione.

Commentare gli ulteriori elementi, in particolar modo quanto definito in merito alle violazioni non pertinenti, risulta di particolare impegno e si intreccia con il tema più generale dei diversi sistemi sanzionatori previsti dal D. Lgs. 152/06, la cui parziale sovrapposizione crea frequentemente problemi interpretativi.

Si evidenzia solo come l'utilizzo dello strumento della sospensione, limitato alle prescrizioni esplicite dell'AIA, sembra definitivamente sconfessare quell'orientamento adottato in diverse occasioni in passato che tendeva ad “aiaizzare” (si consenta il termine che ha un illustre genesi) tutte le norme e

prescrizioni della normativa settoriale per il solo fatto di essere richiamate in AIA, anche in maniera non esplicita, estendendo ad esse il regime sanzionatorio dell'AIA (di natura prevalentemente penale prima dell'intervento del D. Lgs. 46/2014).

### **11. Chiarimenti in merito alla capacità di incenerimento**

Su questo tema è stato confermato il riferimento alla definizione di capacità nominale di cui all'articolo 237-ter, comma 1, lettera h), del D. Lgs. 152/06<sup>15</sup>. La capacità così definita deve essere utilizzata per verificare se, con il superamento delle soglie indicate al punto 5.2 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, l'impianto di incenerimento dei rifiuti o di coincenerimento dei rifiuti sia assoggettato alla disciplina AIA.

### **12. Chiarimenti in merito agli obblighi di pubblicazione**

Si tratta di chiarimenti di tipo procedurale, rivolti principalmente alle Autorità Competenti per gli obblighi di pubblicazione connessi ai procedimenti di rilascio dell'AIA e di eventuale avvio di procedure congiunte VIA-AIA.

### **13. Chiarimenti in merito all'impiego delle linee guida MTD**

Con il nuovo livello di coerenza delle BAT Conclusions, stabilito dal D. Lgs. 46/2014<sup>16</sup>, appariva necessario stabilire quello da attribuire alle linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili emanate ai sensi del D.Lgs. 372/99 o del D.Lgs. 59/2005.

Le Linee di indirizzo precisano che, per tutti i procedimenti avviati dopo il 7 gennaio 2013, “... *non costituiscono più un riferimento normativa. Tali documenti, peraltro, potranno essere considerati quali utili riferimenti tecnici per le parti non compiutamente illustrate e approfondite dai BREF comunitari...*”.

Tale precisazione sembra opportuna, in special modo per quei settori produttivi per i quali non sono state ancora adottate a livello europeo le BAT Conclusions e che

---

<sup>15</sup>Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. art. 237-ter comma 1 lettera h) - 'capacità nominale': la somma delle capacità di incenerimento dei forni che costituiscono un impianto di incenerimento o coincenerimento dei rifiuti, quali dichiarate dal costruttore e confermate dal gestore, espressa in quantità di rifiuti che può essere incenerita in un'ora, rapportata al potere calorifico dichiarato dei rifiuti;

<sup>16</sup> Si faccia riferimento a tal proposito al precedente lavoro N. Santilli, A. Pini, “Prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e BAT Associated Emission Levels”, Industrieambiente, gennaio 2017

potrebbero avere degli aspetti non affrontati in maniera esaustiva nei BRef precedenti, ad esempio per particolarità del settore produttivo italiano.

Si segnala, infine, che il tema della conduzione dei procedimenti in assenza di BRef comunitari è stato affrontato anche nella successiva circolare 12422-GAB del 17/06/2015, che sarà oggetto di un articolo successivo.

#### **14. Primi chiarimenti in merito agli impianti esistenti non già soggetti ad AIA**

In questo punto viene fornito un chiarimento relativo ad una norma transitoria inserita all'art. 29 comma 2 del D. Lgs. 46/2014<sup>17</sup>, che definisce alcuni obblighi per specifiche tipologie di impianti non già soggetti ad AIA.

Vengono forniti alcuni elementi al fine di chiarire di quali tipologie di impianti si tratti, specificando che la non assoggettabilità pregressa ad AIA deve intendersi in quanto impianti ricadenti nel campo di applicazione di norme speciali con valore di AIA (ad es. l'autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003<sup>18</sup>).

Il tema è stato affrontato anche nella successiva circolare 12422-GAB del 17/06/2015, che sarà oggetto di un articolo successivo.

---

<sup>17</sup>Decreto Legislativo 46/2014 art. 29 comma 2 - I gestori delle installazioni esistenti che non svolgono attività già ricomprese all'Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, presentano istanza per il primo rilascio della autorizzazione integrata ambientale, ovvero istanza di adeguamento ai requisiti del Titolo III-bis della Parte Seconda, nel caso in cui l'esercizio debba essere autorizzato con altro provvedimento, entro il 7 settembre 2014.

<sup>18</sup> DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 - Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità. (GU n.25 del 31-1-2004 - Suppl. Ordinario n. 17 )

## **Appendice**

**Linee di Indirizzo emanate con la circolare 22295-GAB del 27/10/2014 dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**



# *Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*

**Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46.**

Alle Autorità Competenti al rilascio di  
autorizzazione integrata ambientale

All'Istituto Superiore per la Protezione e  
la Ricerca Ambientale

Alla luce dei chiarimenti forniti dalla D.G. ambiente della Commissione europea, attraverso pareri relativi alle più frequenti domande (FAQ) inerenti l'applicazione della direttiva 2010/75/UE, e degli approfondimenti finora svolti dal Coordinamento di cui all'articolo 29-quinquies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche in riscontro a quesiti pervenuti in merito dalle autorità competenti al rilascio di autorizzazione integrata ambientale e dalle associazioni di categoria degli operatori economici interessati, si diramano i seguenti primi indirizzi per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale della disciplina in materia di "prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" (IPPC), a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46.

I presenti indirizzi costituiscono, per gli uffici del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per l'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Ricerca Ambientale, direttiva per la corretta applicazione della norma.

### **1. Definizione di sito**

Con particolare riferimento all'art. 5, comma 1, lettera i-quater, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per "luogo suddetto" si intende il sito di ubicazione dell'installazione, facendo a tal fine riferimento alla normativa ambientale vigente, in particolare alla definizione di sito indicata all'art. 2, punto t) del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 761/2001 del 19 marzo 2001 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che definisce sito: «tutto il terreno, in una zona geografica precisa, sotto il controllo gestionale di un'organizzazione che comprende attività, prodotti e servizi. Esso include qualsiasi infrastruttura, impianto e materiali».

### **2. Definizione del concetto di attività connessa**

Con particolare riferimento all'art. 5, comma 1, lettera i-quater, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per attività accessoria, tecnicamente connessa ad una attività IPPC svolta nel sito (intendendo come "attività IPPC" una attività rientrante in una delle categorie di cui all'allegato VIII alla parte seconda del medesimo decreto legislativo), si intende una attività:

- a) svolta nello stesso sito dell'attività IPPC, o in un sito contiguo e direttamente connesso al sito dell'attività IPPC per mezzo di infrastrutture tecnologiche funzionali alla conduzione dell'attività IPPC e
- b) le cui modalità di svolgimento hanno qualche implicazione tecnica con le modalità di svolgimento dell'attività IPPC (in particolare nel caso in cui il loro fuori servizio determina direttamente o indirettamente problemi all'esercizio dell'attività IPPC).

Ai fini della lettera a) non rilevano le infrastrutture tecnologiche costituite da reti di distribuzione o di collettamento (quali reti elettriche, reti idriche, metanodotti, etc...) a meno che non siano in via principale e prioritaria dedicate alle attività coinsediate, nonché di estensione limitata al sito.

Ai fini della lettera b), nel caso in cui sono le modalità di svolgimento dell'attività IPPC ad avere implicazioni tecniche con l'altra (e non viceversa), si riconosce al gestore (o ai gestori) la facoltà di chiedere comunque di considerare il complesso produttivo quale un'unica installazione.

### **3. Applicazione dell'istituto del rinnovo periodico**

Con l'emanazione del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, l'istituto del rinnovo periodico, precedentemente disciplinato dall'articolo 29-octies, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 152/06, non è più formalmente contemplato dall'ordinamento. Conseguentemente:

- a) a partire dal giorno 11 aprile 2014 (data di entrata in vigore del decreto) i provvedimenti di AIA sono rilasciati sulla base del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, ad esempio non prevedendo più il rinnovo periodico ogni 5, 6 o 8 anni;
- b) ai sensi delle disposizioni transitorie recate dall'articolo 29 decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, i procedimenti di rinnovo periodico avviati dopo il 7 gennaio 2013 ed in corso, sono convertiti in procedimenti di riesame, senza connesso aggravio tariffario;
- c) qualora riferiti a provvedimenti con scadenza successiva al 10 aprile 2014, i procedimenti di cui al punto b) sono archiviati, ove il gestore lo richieda in esito allo specifico carteggio di cui al punto d);
- d) sono prorogate le scadenze di legge delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) in vigore alla data del 11 aprile 2014 (di fatto la loro durata è raddoppiata). Peraltro spesso nei provvedimenti di AIA è riportata espressamente la prevista data di rinnovo, e pertanto la violazione di tale scadenza potrebbe essere considerata violazione di una condizione autorizzativa. Per tale motivo è opportuno che la ridefinizione della scadenza sia resa evidente da un carteggio tra gestore e autorità competente, anche in forma di lettera circolare, che confermi la applicazione della nuova disposizione di legge alla durata delle AIA vigenti, facendo salva la facoltà per l'autorità competente di avviare di sua iniziativa un riesame alla data del previsto rinnovo. Da tale carteggio, inoltre, dovrà risultare chiaramente come gestire la proroga, fino alla nuova scadenza, delle eventuali fidejussioni prestate quale condizione della efficacia dell'AIA.

#### **4. Modalità di gestione dei procedimenti in corso**

Fatto salvo quanto già specificato con riferimento ai procedimenti di rinnovo periodico, per i procedimenti in corso si adotteranno le seguenti modalità applicative:

- a) i procedimenti avviati prima del 7 gennaio 2013, salvo espressa richiesta del gestore di passare al nuovo regime, si sarebbero dovuti concludere secondo le procedure vigenti alla data di presentazione entro il 24 giugno 2014, ai sensi dell'articolo 29 decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46. Ove non sia stato possibile rispettare tale termine, generalmente ordinatorio, le autorità competenti sono invitate al rigoroso rispetto delle procedure previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di conduzione delle conferenze di servizi, nonché a chiudere allo stato degli atti (eventualmente con archiviazione) i procedimenti per i quali il gestore non fornisce nei tempi prescritti le necessarie integrazioni richieste, senza adeguate giustificazioni;

b) i procedimenti avviati dal 7 gennaio 2013 al 10 aprile 2014 si adeguano alle nuove procedure facendo salvi gli esiti conseguiti allo stato degli atti, pertanto, ad esempio:

- se la fase istruttoria è conclusa non è necessario riaprirla per adeguarla alle nuove disposizioni;
- se, a seguito dell'emanazione del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, le installazioni non sono più soggette ad AIA, i procedimenti sono trasferiti per seguito di competenza alle autorità competenti al rilascio delle altre autorizzazioni ambientali di settore.

## **5. Presentazione della relazione di riferimento**

Per far sì che le relazioni di riferimento contengano informazioni conformi ai criteri definiti a livello nazionale e siano generalmente confrontabili anche in termini temporali, si suggerisce alle autorità competenti di richiedere, in esito all'emanazione del primo decreto ministeriale di cui all'articolo 29-sexies, comma 9-sexies, del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, la presentazione (ove dovuta) della relazione di riferimento o l'adeguamento della relazione di riferimento ancora in corso di validazione. A tal fine si provvederà a indicare, nel decreto citato, i tempi tecnici necessari da concedere ai gestori per l'elaborazione e la presentazione di tale relazione. La richiesta, eventualmente nella forma di avvio di riesame, sarà indirizzata a tutti i gestori di installazioni dotate di AIA o con procedimenti di AIA in corso, per le quali non si sia già provveduto a validare una relazione di riferimento.

Si rammenta in proposito che, in applicazione dell'articolo 29-ter, comma 1, lettera m, del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, la validazione di tale relazione non costituisce parte integrante dell'AIA, né costituisce un elemento necessario alla chiusura dei procedimenti di rilascio dell'AIA, poiché essa può essere effettuata dall'autorità competente con tempi indipendenti da quelli necessari alla definizione delle condizioni di esercizio dell'impianto, anche prima del primo aggiornamento dell'AIA effettuato in attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs. 42/2014.

Si raccomanda, in ogni caso, che i gestori alla emanazione del citato decreto ministeriale si attivino prontamente per la predisposizione della relazione di riferimento, tenendo conto la mancanza di tale elemento (ove dovuto) può determinare l'irricevibilità delle istanze.

## **6. Soglie delle attività di fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi**

Ai fini del confronto con le soglie indicate nel punto 6.4.b, dell'allegato VIII, alla parte seconda del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, non rilevano le operazioni che non comportano trattamento e trasformazione dei

prodotti. A tale riguardo l'indicazione normativa, che esclude esplicitamente le operazioni di semplice imballo, va intesa come esemplificativa, e pertanto risulteranno parimenti non rilevanti altre operazioni che non comportano trattamento e trasformazione, quale ad esempio lo stoccaggio per maturazione di prodotti alimentari.

#### **7. Chiarimenti in merito alla nozione di pollame**

La nozione di «pollame» che figura al punto 6.6, lett. a), dell'allegato VIII, alla parte seconda del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia UE del 22 gennaio 2009 sulla Causa C-473/07, deve essere interpretata nel senso che comprende le quaglie, le pernici, i piccioni e più in generale tutti i volatili da allevamento.

#### **8. Chiarimenti in merito alla nozione di frantumatori di rifiuti metallici**

Per la definizione di «frantumatori» che figura al punto 5.3. lettere a.5 e b.4, dell'allegato VIII, alla parte seconda del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, si faccia riferimento alla definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m, del D.Lgs. 209/2003. Il termine, in particolare, va interpretato coerentemente al termine "shredder" impiegato nella versione inglese della direttiva 2010/75/UE, riferendosi ad un dispositivo che determina con azione meccanica la riduzione in pezzi e frammenti di un rifiuto costituito da un oggetto metallico, allo scopo di ottenere residui di metallo riciclabili.

#### **9. Oggetto dei controlli**

L'estensione dell'oggetto dei controlli può dar adito a dubbi interpretativi, alla luce dell'articolo 29-sexies, comma 6-ter, del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, che impegna a effettuare nel corso delle ispezioni "l'esame di tutta la gamma degli effetti ambientali indotti dalle installazioni". Al riguardo, peraltro, una lettura estensiva della norma sarebbe incoerente, poiché imporrebbe di fatto all'ente di controllo (che non ha in merito specifica competenza) di effettuare una nuova istruttoria completa sull'installazione ad ogni sopralluogo, ed inoltre prevederebbe per alcuni effetti ambientali indotti (specificati al comma 6-bis del medesimo articolo 29-sexies) sopralluoghi più frequenti dei controlli. Pertanto, il disposto normativo va interpretato alla luce del fatto che gli effetti ambientali potenzialmente indotti sono già stati oggetto dell'istruttoria dell'istanza, che ha individuato gli effetti accertati e, per ciascuno di essi, la più opportuna periodicità dell'ispezione. Compito dell'ente di controllo è quello di effettuare gli accertamenti nei limiti di quanto espressamente programmato nell'AIA, limitando gli eventuali approfondimenti istruttori alle sole modalità applicative del Piano di monitoraggio e controllo. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà per

l'ente di controllo di rilevare la presenza di possibili problematiche non già valutate in fase istruttoria e segnalarle all'autorità competente per eventuali seguiti, ad esempio per l'avvio di un procedimento di riesame.

Resta inoltre fermo che, ove, in esito ad un procedimento coordinato (o unico) VIA/AIA, i controlli programmati nel Piano di monitoraggio e controllo siano comprensivi di quelli degli effetti ambientali indotti dall'installazione, previsti in attuazione della disciplina VIA, ai sensi di quanto disposto all'art. 29-sexies, comma 6-ter, tali controlli sono effettuati contestualmente a quelli AIA.

Ove il singolo controllo sia articolato, per necessità tecniche, in più visite in loco, il lasso di tempo di cui al terzo periodo, dell'articolo 29-decies, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, entro il quale notificare al gestore gli esiti del controllo, si farà decorrere dalla data della conclusione dell'ultima visita in loco, dal momento che prima di tale ultima visita gli esiti dell'intero controllo non potrebbero in ogni caso essere disponibili.

## **10. Sospensione dell'autorizzazione**

Ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 29-decies, comma 9, lettera b), del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, l'autorità competente

- a) ove accerti la presenza di violazioni alle condizioni dell'AIA reiterate per più di due volte all'anno, è in ogni caso tenuta a disporre la sospensione dell'attività per un tempo determinato;
- b) è inoltre tenuta a disporre la sospensione nel caso in cui l'inosservanza determini "situazioni". Nell'applicare tale disposizione pare opportuno tenere conto del disposto comunitario, che chiarisce che la sospensione è riferita al caso in cui si manifestino situazioni *di immediato pericolo o danno per l'ambiente o per la salute umana*<sup>1</sup>, imponendo contestualmente che la sospensione perduri fino al ripristino della conformità.

Riguardo la prima casistica, non discendente da obblighi comunitari (violazioni reiterate ma non immediatamente pericolose), pare logico considerare reiterate anche le violazioni continuate (ad esempio quelle per cui la diffida ad avviare le azioni per far cessare l'inadempienza siano rimaste ripetutamente senza esito positivo) e come anno di riferimento considerare i 365 giorni precedenti l'ultimo accertamento. Va inoltre chiarito che, ai fini del conteggio, ci si deve riferire alla reiterazione delle medesime violazioni (ad esempio, violazione del medesimo limite di emissione, per la medesima sostanza, in corrispondenza del medesimo punto di emissione).

---

<sup>1</sup> Il fatto che le "situazioni" si riferiscano a tale casistica è chiarito dal testo della direttiva 2010/75/UE, che per mero errore materiale non è stato a riguardo fedelmente riportato nella norma di recepimento nazionale (art. 7, comma 9, del D.Lgs. 46/2014)

Nella seconda casistica (violazioni che determinano un pericolo immediato), sia per garantire il rispetto degli obblighi comunitari, sia per tutelare salute ed ambiente, il periodo di sospensione dovrà coprire i tempi tecnici necessari al superamento dell'inottemperanza, ed essere eventualmente prorogato nel caso di ritardi nell'attuazione dei necessari interventi. A tal fine si raccomanda di prevedere nell'autorizzazione che, in esito alla sospensione disposta per tale motivo, sia programmato un controllo aggiuntivo da parte dell'ente di controllo, da effettuare prima del riavvio, previa comunicazione da parte del gestore che dia conto del superamento della criticità, con connessa integrazione tariffaria. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 33, comma 3-bis, del D.Lgs. 152/06, per determinare l'ammontare di tale integrazione tariffaria si farà riferimento (in attuazione del comma 3-ter del medesimo articolo) alla tariffa del singolo controllo Tc indicata all'allegato IV del decreto 24 aprile 2008.

Riguardo tale seconda casistica, inoltre, pare opportuno puntualizzare che le uniche violazioni pertinenti sono violazioni di esplicite prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, suscettibili di determinare nell'immediato futuro (ulteriori) effetti negativi sull'ambiente, a meno che con la sospensione non si provveda a farle cessare o a rendere impossibile il loro riproporsi a breve. Non sono pertanto pertinenti le violazioni di obblighi normativi non esplicitamente richiamati nell'AIA (ad esempio, valori limite di emissione per sostanze non ritenute pertinenti e significative a valle dell'istruttoria e pertanto non fissati nell'AIA), violazioni che di per sé non causano immediati effetti immediati (ad esempio mancata trasmissione di un piano di adeguamento da realizzare negli anni successivi), o i cui effetti sono terminati (ad esempio violazione *una tantum* di un valore limite di emissione in condizioni di normale esercizio).

#### **11. Chiarimenti in merito alla capacità di incenerimento**

Con riferimento alle categorie di attività di cui al punto 5.2 dell'allegato VIII, alla Parte Seconda, del D.Lgs. 152/06, per la definizione di «capacità» si dovrà fare riferimento alla definizione di capacità nominale di cui all'articolo 237-ter, comma 1, lettera h), del medesimo D.Lgs. 152/06.

#### **12. Chiarimenti in merito agli obblighi di pubblicazione**

L'articolo 29-quater, comma 3, del D.Lgs. 152/06, indica in generale che gli obblighi di pubblicità per i procedimenti di AIA sono assolti con la pubblicazione di informazioni sul sito dell'autorità competente, ma rimane un richiamo all'obbligo di riportare su tale sito anche le informazioni pubblicate dal gestore ai sensi del medesimo comma. Tale ultimo obbligo, di fatto, non ha alcun effetto, salvo il caso di contemporaneo avvio di procedura di

valutazione di impatto ambientale. In tal caso, difatti, vige l'obbligo di pubblicazione a mezzo stampa da parte del gestore di informazioni unificate relative al procedimento congiunto di VIA-AIA (o ai procedimenti coordinati di VIA e di AIA). In tal caso l'autorità competente al rilascio dell'AIA dovrà pubblicare sul suo sito anche l'annuncio a mezzo stampa del gestore.

### **13. Chiarimenti in merito all'impiego delle linee guida MTD**

Per tutti i procedimenti avviati dopo il 7 gennaio 2013, le linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili emanate ai sensi del D.Lgs. 372/99 o del D.Lgs. 59/2005 non costituiscono più un riferimento normativo. Tali documenti, peraltro, potranno essere considerati quali utili riferimenti tecnici per le parti non compiutamente illustrate e approfondite dai BREF comunitari.

### **14. Primi chiarimenti in merito agli impianti esistenti non già soggetti ad AIA**

Si chiarisce che all'articolo 29, comma 2, del D.Lgs. 46/2014 il riferimento al caso in cui "l'esercizio debba essere autorizzato con altro provvedimento" si riferisce alle installazioni IPPC che, in forza di norme speciali, non debbono essere autorizzate con le procedure di cui al Titolo III-bis, della Parte Seconda, del D.Lgs. 152/06, poiché soggette ad altre autorizzazioni con valore di AIA, quale l'autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003.

Roma,

Gian Luca Gallati  
